



## TRIBUNALE DI TORINO

### *Sezione IX civile*

Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Roberta Dotta

Presidente

dott.ssa Silvia Graziella Carosio

Giudice

dott.ssa Alessia Santamaria

Giudice designato

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 17 marzo 2022, nella causa n. 21099/2019, promossa da:

nato il 01/01/1999 in GUINEA

rappresentato e difeso dall'avv. ORNELLA FIORE, giusta procura in atti

**RICORRENTE**

*contro*

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino

**RESISTENTE NON COSTTUITO**

con l'intervento del Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica in sede

ha pronunciato il seguente

### *DECRETO*

ai sensi degli artt. 35 e 35-bis d.lgs. n. 25/2008 (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotta dal D.L. n. 13/2017 convertito in L. n. 46/2017;

## PDF Eraser Free

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino

### PREMESSE IN FATTO

Con atto trasmesso telematicamente in data 16/08/2019 e depositato il 19/08/2019, il ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento di rigetto, pronunciato dalla p.a. in epigrafe indicata, notificatogli in data 17/07/2019, chiedendo al Tribunale, «*nel merito: - in principalità, previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, in quanto inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio [ritenuto dal Tribunale], [di] accertare e dichiarare, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 722/54, e degli artt. 2, lett. e), e 11, D. Lgs. n. 251/2007, lo status di rifugiato in capo al ricorrente - in subordine, [di] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g), e 17, D. Lgs. n. 251/2007; - in via di ulteriore subordine, [di] accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, c. 3, D. Lgs. 25/2008, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 4.10.2018 n. 113*» (cfr., in tal senso, pag. 33 del ricorso).

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

Sono stati tuttavia previamente acquisiti gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti.

All'esito dell'udienza del giorno 17 marzo 2022, fissata innanzi al giudice designato, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

ooooo

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso, avuto riguardo alle richieste formulate, in via istruttoria, dalla difesa (pagg. 33 del ricorso), che il Tribunale ha proceduto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35-*bis*, co. 11, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 in considerazione della indisponibilità della videoregistrazione, conformemente, dunque, all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17717/2018).

Con riguardo all'audizione del richiedente, il Collegio ritiene che, sulla scorta della documentazione depositata in atti ed alla luce degli elementi già acquisiti, non risulta indispensabile richiedere alcun chiarimento alle parti e, in particolare, al ricorrente. La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che «*(...) il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti (...). Ciò, beninteso, e sempre stando all'inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dare corso all'audizione del richiedente*» (v. Cass. cit.). D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta dato acquisito anche presso la

## PDF Eraser Free

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. sentenza Moussa Sacko – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, C-348/16, del 26.07.2017).

Va poi osservato, in via ulteriore, che non risultano essere stati esposti, nel ricorso, fatti nuovi che impongano la ripetizione dell'audizione in sede giudiziale (cfr., in tal senso, *ex pluribus*, Cass. civ., Sez. I, n. 18311 del 25/06/2021).

Inoltre, gli elementi già acquisiti agli atti consentono di assumere la decisione senza l'espletamento di altri incumbenti istruttori.

2. Procedendo allo scrutinio del merito della controversia, dinanzi alla Commissione, il richiedente, privo di documenti d'identificazione rilasciati dal dichiarato Paese di origine, previa consegna di copia di (i) nomina difensore; (ii) delega rilasciata all'avv. Celoria; (iii) relazione psicologica che diagnostica “*disturbi correlati ad eventi traumatici e stressanti*” (DSM-5); (iv) relazione sociale; (v) certificato relativo ad un corso per collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative; (vi) attestato di partecipazione al corso di lingua italiana; (vii) lettera redatta dal gruppo di volontari; (viii) diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione; (ix) *reports* vari sulla situazione in Guinea, alla presenza dell'avv. ELEONORA CELORIA, in lingua *diakanke*, dopo aver confermato le generalità precedentemente fornite, ha sostenuto:

- di essere un cittadino guineano di etnia *diakanke* e di religione mussulmana;
- di essere nato e cresciuto a Kindia;
- di aver frequentato la scuola per cinque anni;
- di non aver lavorato, ma di aver aiutato gli zii paterni nelle risaie;
- che i suoi genitori sono entrambi deceduti;
- di avere una sorella maggiore che, sposatasi nel 2013, vive adesso a Conakry;
- di essere cresciuto con sua sorella e con i suoi zii paterni e le loro rispettive famiglie nel complesso residenziale che era stato costruito da suo padre con i proventi dell'attività commerciale svolta.

Quanto alle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese, ha riferito di avere subito maltrattamenti in famiglia. L'istante ha dichiarato che, dopo la morte dei suoi genitori avvenuta a breve distanza l'uno dall'altro, i suoi zii paterni si erano impossessati di ogni cosa ed egli aveva iniziato a subire una vita di privazioni: a) alla scuola coranica il clima era particolarmente pesante essendo egli soggetto a maltrattamenti o costretto a lavori forzati; b) era stato costretto a lavorare, per gli zii, nei campi; c) spesso gli veniva negato il cibo; d) gli era stata preclusa ogni possibilità di stare in compagnia o di giocare con i cugini; e) nulla veniva mai acquistato per il suo sostentamento; f) nessuna cura gli era stata prestata neanche quando era stato costretto a recarsi in ospedale a causa di un accumulo di liquido nel ginocchio. Nel 2013, sua sorella maggiore – anch'ella rimasta completamente da sola nella gestione delle questioni attinenti al suo matrimonio – aveva lasciato la casa per trasferirsi a Conakry con il marito; egli l'aveva raggiunta solo nel 2015, a seguito delle

## PDF Eraser Free

minacce di morte ricevute dagli zii paterni. Dopo tre mesi a Conakry, anche suo cognato, senza dare spiegazioni, aveva chiesto il suo allontanamento. Pertanto, contattati gli amici di infanzia, egli aveva deciso di lasciare il suo Paese d'origine per trasferirsi in Algeria. A Tamanrasset, mentre era alla ricerca di lavoro, era stato fermato insieme agli amici dalla polizia che li aveva abbandonati nel deserto: lì, pur di salvarsi, avevano accettato la proposta di andare a lavorare in Libia che era stata fatta loro da trafficanti di passaggio che, tuttavia, li avevano poi venduti. In Libia, ha trascorso sei mesi in carcere; solo per caso, è riuscito a liberarsi e ad imbarcarsi per l'Italia.

A specifica domanda, il richiedente ha dichiarato di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dagli zii.

La Commissione territoriale pur dando atto, in primo luogo, della pertinenza della documentazione prodotta in sede di audizione, ne ha decretato l'irrilevanza ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale. Ciò posto, la p.a., dall'esame delle dichiarazioni rese dal richiedente, delle prove documentali depositate e dall'esame delle fonti visionate, ha ritenuto credibili e, pertanto, accettati gli elementi relativi alla nazionalità e provenienza del richiedente alla luce della lingua parlata e del racconto fornito durante il colloquio personale. Ha ritenuto, per contro, incerti gli elementi relativi ai motivi posti alla base dell'espatrio e, pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007, in specie della circostanza che, alla luce del profilo individuale del richiedente, questi ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, accettati con beneficio del dubbio, evidenziando come, in ogni caso, la situazione delineata non abbia raggiunto un livello tale da integrare una persecuzione. Ha ritenuto, ancora, non credibili le dichiarazioni concernenti il timore in caso di rimpatrio in quanto internamente incoerenti. La Commissione, quindi, ha escluso la sussistenza dei presupposti sia per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che, inoltre, della protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave come da art. 14 lett. a) e b) d.lgs. n. 251/2007. La p.a. ha ritenuto l'insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella regione di provenienza del ricorrente e, infine, ha escluso anche la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno *ex art.* 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. n. 286/1998, dando atto, tuttavia, della circostanza che il richiedente risulta rientrare nella categoria delle persone vulnerabili, così come enucleata e tutelata dalla normativa vigente (art. 2, co. 1, lett. h-*bis*, d.lgs. n. 25/2008 e art. 19, co. 2 e 2-*bis*, d.lgs. n. 251/2007) in quanto minore non accompagnato al momento del suo allontanamento dal suo Paese d'origine nonché persona che ha subito forme gravi di violenza psicologica e fisica durante il viaggio e, in modo particolare, sul suolo libico.

Con il ricorso, la parte ha censurato la decisione senza tuttavia arricchire con dettagli significativi né la narrazione delle vicende che lo avrebbero spinto ad abbandonare la Guinea né l'indicazione dei motivi per cui non intende tornare, se si prescinde dagli stereotipati richiami alle problematiche che affliggono il suo Paese d'origine. Ha inoltre

## PDF Eraser Free

argomentato in ordine: a) alla erronea valutazione della Commissione territoriale in merito alla credibilità delle vicende narrate; b) alla erronea valutazione della p.a. in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; c) alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione sussidiaria; d) alla inapplicabilità del D.L. n. 113/2018 ed alla esistenza dei requisiti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione c.d. umanitaria. Infine, ha avanzato, in ricorso, richiesta di disporre la sua audizione, senza, però, minimamente specificare i fatti sui quali essere ascoltato.

Tanto premesso, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 nonché delle Linee Guida UNHCR (UNHCR, *Linee Guida sulla protezione internazionale: richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, para. 13*, [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee\\_guida\\_sulla\\_protezione\\_internazionale.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf)), ritiene il Collegio che le vicende narrate dal richiedente come ragione fondante la sua scelta di lasciare la Guinea richiamino una storia di tipo persecutorio ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007.

Invero, il ricorrente, già bambino orfano, ha riferito – in termini chiari, precisi e coerenti e della cui veridicità non vi è motivo di dubitare – delle varie, reiterate e persistenti forme di maltrattamenti poste in essere nei suoi confronti; egli è stato infatti a) isolato ed abbandonato a se stesso; b) percosso nelle occasioni in cui ha cercato di prendere parte a momenti di socialità (giocare con i cugini o mangiare a tavola con gli altri parenti); c) non ha ricevuto le cure essenziali di cui necessitava non solo occasionalmente, a seguito dell'insorgere di patologie (il riferimento è da intendersi qui all'episodio del gonfiore al ginocchio ed all'intervento salvifico dell'amico del padre del ricorrente: pag. 6 del verbale delle dichiarazioni rese nel colloquio personale del giorno 23 maggio 2019), ma anche quotidianamente, per il sol fatto di essere un minore; d) ancora piccolo, è stato costretto a lavorare nelle risaie per svariate ore anche svolgendo attività relative alla movimentazione di carichi pesanti; e) il rifiuto opposto al lavoro corrispondeva, per lui, alla sicura sottoposizione ad ulteriori violenze fisiche.

Orbene, dal tenore letterale delle dichiarazioni cristallizzate nel verbale del colloquio personale del giorno 23 maggio 2019, non può che trarsi il convincimento che le vessazioni patite dal ricorrente, per la loro natura e reiterazione, siano state tali da rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali (nel caso dei bambini, vengono in rilievo, tra gli altri, il diritto alla vita, la libertà dalla tortura e/o da pene o trattamenti inumani o degradanti ai sensi degli artt. 2 e 3 CEDU, nonché il diritto a non essere separati dai genitori *ex* art. 9 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la protezione da ogni forma di violenza fisica o mentale, di abuso, di abbandono o negligenza e di sfruttamento *ex* art. 19 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

## PDF Eraser Free

un livello di vita sufficiente a consentirne lo sviluppo *ex art. 27* Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

Inoltre, nel caso in esame, emerge chiaramente la sussistenza di un nesso causale tra gli atti di persecuzione, nella specie di cui all'art. 7, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 251/2007, ed uno dei cinque motivi di cui all'art. 8 d.lgs. n. 251/2007, in quanto gli atti di persecuzione risultano essere stati motivati dall'appartenenza del ricorrente ad un particolare gruppo sociale, vale a dire quello dei bambini orfani, sottoposti a vessazioni e violenza domestica per la sola ragione di non avere più una protezione familiare.

Non è peregrino rimarcare, sempre tenuto conto della fattispecie concreta, che la persecuzione può essere attuata, infatti, anche da individui non statali, nel caso di specie i familiari, se le azioni persecutorie sono “*consapevolmente tollerate dalle autorità o se le autorità si rifiutano o si dimostrano non in grado di offrire un'efficace protezione*” (UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, 1979, riedito 1992, paragrafo 65, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf>).

Ebbene, in Guinea non esiste una politica centrale di tutela dei minori orfani; questi ultimi spesso si trovano a vivere in un contesto di violenza diffusa, abusi, abbandono e sfruttamento. Sovente, i minori orfani dei genitori vengono affidati alle cure ed alla responsabilità di altri membri della famiglia, ma ciò avviene al di fuori di qualsiasi cornice legale e spesso comporta abusi ed il rischio di maltrattamenti (UNICEF, *Child Notice Guinea*, 2015, pag. 68, consultabile al sito: <https://www.refworld.org/docid/56ba18e14.html>). Nel rapporto, aggiornato al 2018, relativo alle “*Worst Forms of Children Exploitation in Guinea*”, viene denunciata la prassi di affidare ragazzini, anche orfani, a parenti o membri di altre famiglie perché vengano da questi mantenuti ed educati. Purtroppo, tale modalità operativa si traduce spesso nello sfruttamento dei minori in lavori domestici e nei campi, senza che questi possano accedere ad alcuna forma di tutela (US Department, “*Worst Forms of Children Exploitation – Guinea*”, pag. 2, consultabile al link: <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/guinea>).

Avuto precipuo riguardo al sistema statale di protezione dei bambini, occorre sottolineare, poi, che, nonostante vi siano leggi che prevedono un divieto di violenze e maltrattamenti, nessuna di queste vieta le punizioni corporali e, soprattutto, non è ancora stato sviluppato un sistema statale in grado di offrire piena tutela ai bambini, in particolare ai minori orfani (UNICEF, *Child Notice Guinea*, 2015, pag. 68, consultabile al sito: <https://www.refworld.org/docid/56ba18e14.html>; OFPRA, “*Rapport de Mission En Guinée - Mission organisée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides avec la Participation de la Cour National du Droit d'Asile*”, 2018, pag. 46, consultabile al sito: [https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/didr\\_rapport\\_de\\_mission\\_en\\_guinee\\_final.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf)).

## PDF Eraser Free

Coì delineato il contesto di riferimento in cui si colloca la vicenda che involge l'odierno ricorrente, le valutazioni rimesse, in questa sede, al Tribunale non possono certamente prescindere dalle indicazioni enucleate nelle Linee Guida predisposte dall'UNHCR. L'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati ha opportunamente evidenziato, in relazione ai profili che emergono in vicende analoghe a quelle qui sottoposte all'attenzione del Tribunale, come *“la violenza domestica [possa] avere un impatto particolarmente significativo sui minori perché spesso non hanno mezzi di sostentamento alternativi. [...] In alcuni casi, la violenza mentale può essere dannosa per la vittima quanto un danno fisico e potrebbe diventare persecutoria. Tale violenza può includere gravi forme di umiliazione, molestie, abusi, gli effetti dell'isolamento e di altre pratiche che causano o provocano danni psicologici. La violenza domestica può altresì rientrare nell'ambito della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Affinché essa costituisca persecuzione, è necessario il raggiungimento di un livello minimo di gravità; nel valutare la gravità del danno vanno presi in considerazione una serie di fattori quali la frequenza, gli schemi, la durata e l'impatto sul minore, l'età del minore e la sua dipendenza dall'autore della violenza, nonché gli effetti a lungo termine sul suo sviluppo psico-fisico e sul suo benessere”* (UNHCR, *Linee Guida sulla protezione internazionale: richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, para. 32 e 33*, [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee\\_guida\\_sulla\\_protezione\\_internazionale.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf)).

Va aggiunto, poi, che *“i minori privi di cure e sostegno parentali, gli orfani, i minori abbandonati o rifiutati dai genitori e in fuga da una violenza domestica potrebbero essere particolarmente esposti a tali forme di discriminazione. Se è vero che non tutti gli atti discriminatori che portano alla privazione di diritti economici, sociali e culturali equivalgono necessariamente a persecuzione, è comunque importante valutare le conseguenze di tali atti per ogni minore in questione, nel presente e in futuro”* (UNHCR, *Linee Guida sulla protezione internazionale: richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, para. 36*, [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee\\_guida\\_sulla\\_protezione\\_internazionale.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf)).

Sempre secondo quanto riportato nelle sopraccitate Linee Guida UNHCR sui minori, *“se, da un lato, i minori possono subire danni simili o identici agli adulti, dall'altro possono viverli in modo diverso. Azioni o minacce, che potrebbero non raggiungere il livello persecutorio nel caso di un adulto, potrebbero invece raggiungerlo nel caso di un minore per il semplice fatto che si tratta di un minore. [...] Ricordi di eventi traumatici possono permanere in loro esponendoli ad un maggiore rischio di danni futuri”* (UNHCR, *Linee Guida sulla protezione internazionale: richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, para. 15 e 16*, [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee\\_guida\\_sulla\\_protezione\\_internazionale.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf)

Muovendo dalle sovraespresse considerazioni, occorre rimarcare, quindi, quanto al caso in esame, che, pur essendo indiscutibile che il richiedente abbia raggiunto la maggiore età e che, pertanto, ben difficilmente, in caso di rimpatrio, dovrebbe fare ritorno presso la

## PDF Eraser Free

famiglia degli zii, gli atti persecutori patiti durante l'infanzia – *sub specie* di reiterati maltrattamenti, sottoposizione a lavori forzati posti in essere, tra l'altro, senza ricevere cibo, nell'interesse degli zii o nel contesto di cui alla scuola coranica e le mancate cure mediche di cui necessitava – siano stati di un'atrocità tale da aver comportato l'insorgenza di traumi e di risvolti psicologici che renderebbero intollerabile, per lui, un suo eventuale rimpatrio. Il referto datato 16 maggio 2019, redatto successivamente alla presa in carico del richiedente da parte del Centro Migranti Marco Cavallo, evidenzia la sussistenza di un disturbo da stress post-traumatico la cui genesi è stata rinvenuta proprio nel periodo dell'infanzia, dovendo così essere inteso il riferimento espresso ad “*esperienze precoci di abbandono*” ed ai maltrattamenti subiti, nei suoi primi anni di vita, ad opera dei membri della famiglia allargata (allegato *sub* n. 4 prodotto unitamente la ricorso).

Sempre in relazione alla persona dell'odierno ricorrente, occorre considerare che l'isolamento e la mancanza di reti sociali sul territorio del Paese d'origine possono accrescere il disagio psicologico già esistente e comprovato – esito delle vessazioni patite in passato – e così fondare, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, il timore manifestato in sede di audizione innanzi alla p.a. Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, va segnalato che, dalla documentazione depositata in data 11 marzo 2022, emerge, all'attualità, la presa in carico del ricorrente da parte del Centro di Salute Mentale con l'obiettivo di “*lavorare sulle difficoltà emotive e iniziare un percorso di metabolizzazione delle esperienze mirate alla valorizzazione del proprio sé*” (cfr., in tal senso, relazione sociale aggiornata al 10/03/2022).

In conclusione, nel caso di specie, il ricorrente, trovandosi in una condizione di estrema vulnerabilità sia psicologica che sociale, rischierebbe di subire nuovamente forme di punizione, emarginazione, ritorsione, aggravate dal danno già sofferto in precedenza. Quanto all'attualità del timore, sebbene il richiedente sia maggiorenne, si ritiene che la gravità della passata persecuzione – anche alla luce di quanto riportato nella relazione a cura della psicologa-psicoterapeuta versata in atti unitamente al ricorso – dispieghi, ancora nel presente, effetti tali da configurare quella peculiare fattispecie – delineata dalle Linee Guida stilate dall'UNHCR in materia di cessazione dello *status* di rifugiato – in cui preminenti “*motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni*” giustificano il rifiuto del richiedente di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza (UNHCR, *Guidelines On International Protection: Cessation of Refugee Status under Article 1C (5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the “Ceased Circumstances” Clauses)*, para. 20, <https://www.unhcr.org/3e637a202.pdf>).

Pertanto, alla luce dei criteri direttivi richiamati e degli elementi emersi *ex actis*, si ritengono sussistenti le condizioni per il riconoscimento, in favore dell'odierno ricorrente, dello *status* di rifugiato, secondo l'accezione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 251/2007.

4. Nessuna pronuncia sulle spese deve essere assunta in considerazione della circostanza che la p.a. non si è costituita in giudizio.

*P.Q.M.*

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a *\_\_\_\_\_* lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 251/2007, per motivi di appartenenza a particolare gruppo sociale;
- nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 13 maggio 2022.

Il Giudice rel.  
*dott.ssa Alessia Santamaria*

Il Presidente  
*dott.ssa Roberta Dotta*